

sportland

NORME DI PARTECIPAZIONE

18^ COPPA PRIMAVERA CALCIO A 7

CALCIO A 7

PREMESSA

L'attività di Sportland si fonda sul principio del calcio amatoriale che deve essere rispettato e sviluppato in tutte le sue forme, esemplificando i principi di solidarietà e lealtà, rifiutando, attraverso una concreta prevenzione, qualsiasi forma di violenza fisica o morale, favorendo uno sviluppo tecnico e organizzativo, con la possibilità di fare "Calcio svincolato dai rigidi schemi di natura burocratica", garantendo la certezza dell'applicazione dei Regolamenti e delle norme in genere.

INDICE

ART. 1 - Formula	pag. 3
ART. 2 - Periodo di svolgimento	pag. 3
ART. 3 - Svolgimento delle gare	pag. 3-4
ART. 4 - Calendario	pag. 4-5
ART. 5 - Tesseramento	pag. 5-6
ART. 6 - Il Dirigente accompagnatore	pag. 6
ART. 7 - a) Assicurazione	pag. 6
b) Certificato medico	pag. 6
ART. 8 - Rinuncia o ritiro squadre	pag. 7
ART. 9 - Mancata presentazione in campo	pag. 7
ART. 10 - Tempo di attesa squadra	pag. 7
ART. 11 - Numero minimo giocatori da schierare	pag. 7
ART. 12 - Lista di gara - documenti da allegare	pag. 7-8
ART. 13 - Il direttore di gara	pag. 8
ART. 14 - Riconoscimento giocatori e dirigenti	pag. 8-9
ART. 15 - Visione documenti su richiesta società	pag. 9
ART. 16 - Disciplina in campo	pag. 9
ART. 17 - Osservatori (Commissari) di campo	pag. 9
ART. 18 - Organi di disciplina sportiva. Gradi di giudizio	pag. 9-10
ART. 19 - Sanzioni a giocatori	pag. 11-12
ART. 20 - Sanzioni a società/dirigenti/giocatori non tesserati- Doppio tesseramento	pag. 12-13
ART. 21 - Instaurazione dei provvedimenti disciplinari	pag. 13
ART. 22 - Norme per la presentazione reclami	pag. 13-14
ART. 23 - Tasse reclamo	pag. 14
ART. 24 - Sanzioni pecuniarie	pag. 14-15
ART. 25 - Colori sociali	pag. 15
ART. 26 - Palloni	pag. 15
ART. 27 - Parastinchi	pag. 15
ART. 28 - Numerazione maglie	pag. 15
ART. 29 - Pettorine	pag. 15
ART. 30 - Scarpe da gioco	pag. 15
ART. 31 - Comunicato Ufficiale	pag. 16
ART. 32 - Dichiarazione conoscenza regolamento	pag. 16
ART. 33 - Legge sulla privacy	pag. 16
ART. 34 - Premio disciplina - Punteggio	pag. 16-17
ART. 35 - Ingresso in campo	pag. 17

ART. 1 FORMULA DEL TORNEO

COPPA PRIMAVERA OPEN

Le squadre saranno inserite in 6 gironi all'italiana (Girone A-B-C-D-E-F), A-B-D-E-F composti da 8 formazioni ciascuno e il girone C da 9 squadre. Tutti i gironi prevedono gare di sola andata (Regular Season).

In caso di parità tra due o più formazioni, per decretare la classifica finale, si adotteranno i seguenti criteri: 1) esito degli scontri diretti (saranno presi in considerazione i punti totalizzati, non la differenza reti); 2) tabella Fair Play; 3) differenza reti; 4) goal realizzati; 5) sorteggio. Per decretare le migliori terze si calcolerà la media punti dividendo i punti per il numero di partite giocate. In caso di parità conterà: 1) differenza reti; 2) fair play; 3) goal fatti; 4) sorteggio.

PLAY-OFF

Al termine della Regular Season, accederanno ai Play Off le prime due di ogni girone e le quattro migliori terze.

Nelle gare di Play Off, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno i calci di rigore (5 tiri e può calciare qualunque giocatore in lista). Solo nella finale 1°-2° posto in caso di parità, si disputeranno due tempi supplementari da 5'. Persistendo la parità, verranno fatti battere i calci di rigore.

La rinuncia ad una gara nella fase dei Play Off comporta l'eliminazione diretta dalla manifestazione.

COPPA PRIMAVERA OVER 35

Al Campionato potranno partecipare giocatori nati entro il 08/05/1982; inoltre saranno ammessi in distinta due fuori quota nati tra il 09/05/1982 e il 09/05/1987, più portiere libero.

Le squadre saranno inserite in due gironi da otto formazioni con gare di sola andata (Regular Season).

In caso di parità tra due o più formazioni, per decretare la classifica finale, si adotteranno i seguenti criteri: 1) esito degli scontri diretti (saranno presi in considerazione i punti totalizzati, non la differenza reti); 2) tabella Fair Play; 3) differenza reti; 4) goal realizzati; 5) sorteggio.

PLAY-OFF

Al termine della Regular Season, accederanno ai Play Off le prime quattro di ogni girone.

Nelle gare di Play Off, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno i calci di rigore (5 calciati da chiunque sia in lista). Solo nella finale 1°-2° posto in caso di parità, si disputeranno due tempi supplementari da 5'. Persistendo la parità, verranno fatti battere i calci di rigore.

La rinuncia ad una gara nella fase dei Play Off comporta l'eliminazione diretta dalla manifestazione.

COPPA PRIMAVERA OVER 40

Al Campionato potranno partecipare giocatori nati entro il 08/05/1977; inoltre saranno ammessi in distinta due fuori quota nati tra il 09/05/1977 e il 09/05/1982, più portiere libero.

Le squadre saranno inserite in due gironi da 9 squadre con gare di sola andata (Regular Season).

In caso di parità tra due o più formazioni, per decretare la classifica finale, si adotteranno i seguenti criteri: 1) esito degli scontri diretti (saranno presi in considerazione i punti totalizzati, non la differenza reti); 2) tabella Fair Play; 3) differenza reti; 4) goal realizzati; 5) sorteggio.

PLAY-OFF

Al termine della Regular Season, accederanno ai Play Off le prime quattro squadre di ogni girone.

Nelle gare di Play Off, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno i calci di rigore (5 calciati da chiunque sia in lista). Solo nella finale 1°-2° posto in caso di parità, si disputeranno due tempi supplementari da 5'. Persistendo la parità, verranno fatti battere i calci di rigore.

La rinuncia ad una gara nella fase dei Play Off comporta l'eliminazione diretta dalla manifestazione.

COPPA PRIMAVERA OVER 45

Potranno partecipare giocatori nati entro il 08/05/1972; inoltre saranno ammessi in distinta due fuori quota nati tra il 09/05/1972 e il 09/05/1977, più portiere nato entro il 08/05/1982.

Le squadre saranno inserite in due gironi all'italiana composti da 9 formazioni, con gare di sola andata (Regular Season).

In caso di parità tra due o più formazioni, per decretare la classifica finale, si adotteranno i seguenti criteri: 1) esito degli scontri diretti (saranno presi in considerazione i punti totalizzati, non la differenza reti); 2) tabella Fair Play; 3) differenza reti; 4) goal realizzati; 5) sorteggio.

PLAY OFF

Al termine della Regular Season, le prime quattro classificate di ogni girone accederanno ai Playoff.

Nelle gare di Play Off, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno i calci di rigore (5 calciati da chiunque sia in lista). Solo nella finale 1°-2° posto in caso di parità, si disputeranno due tempi supplementari da 5'. Persistendo la parità, verranno fatti battere i calci di rigore.

La rinuncia ad una gara nella fase dei Play Off comporta l'eliminazione diretta dalla manifestazione.

ART. 2 PERIODO DI SVOLGIMENTO

La Coppa Primavera Calcio a 7, prenderà il via Lunedì 8 Maggio 2017 e si concluderà con le fasi finali che si svolgeranno entro fine Luglio 2017.

ART. 3 SVOLGIMENTO DELLE GARE

La durata delle gare viene stabilita in 2 x 22 minuti con intervallo non superiore ai cinque minuti.

Potranno partecipare alle gare ed essere inseriti nella distinta di gioco un massimo di 14 giocatori per squadra, più tre dirigenti e un medico sociale provvisto di documento che ne attesti la professione.

Al Torneo si applicheranno le normali regole F.I.G.C. con l'eccezione delle sostituzioni illimitate dei calciatori, che dovranno essere richieste a gioco fermo, avvisando il D.d.G., sulla linea mediana e l'assenza del fuorigioco.

Il D.d.G. una volta che ha consentito il cambio, potrà far riprendere subito il gioco, anche se il cambio non è ancora stato effettuato. Il giocatore subentrante, dovrà attendere l'uscita del campo del suo compagno, pena l'ammonizione.

ART. 4 CALENDARIO

Comma A) Variazioni di data ed orario

Il C.O. si riserva di variare orari e giorni delle gare, per insindacabile ragioni organizzative, avvisando per tempo le Società. La praticabilità del terreno di gioco sarà decisa esclusivamente dal D.d.G. designato. La sospensione della gara è a insindacabile giudizio del D.d.G. o del

Comitato Organizzatore. Le Società dovranno pertanto presentarsi alla gara, fatto salvo comunicazioni da parte dell'organizzazione che dovranno pervenire entro le ore 18.00. Le variazioni di gara verranno confermate sul Comunicato Ufficiale.

Comma B) Anticipi e/o posticipi

Le Società che hanno necessità di anticipare o posticipare le gare, devono trovare l'accordo con la società avversaria, dopo che il C.O. abbia dato disponibilità allo spostamento. Entrambe le squadre dovranno confermare l'accettazione dello spostamento alla data prefissata tramite mail da inviare al C.O. Tale richiesta andrà presentata entro un minimo di 7 giorni dalla data in calendario. In ogni caso la gara dovrà svolgersi nella medesima settimana, salvo evidenti impedimenti. Non saranno presi in considerazione richieste di variazione gara nella fase dei play off.

Comma C) Rinvio Gare - Sospensione gare

Il Comitato Organizzatore, in caso di forza maggiore, ha il diritto/dovere di rinviare a data da destinarsi le gare in programma, dandone comunicazione alle Società interessate che, comunque, potranno chiedere informazioni o conferme presso la segreteria. Il C.O. ha altresì il diritto di rinviare gare che cadono in calendario in giorni o periodi che prevedono manifestazioni di rilevante interesse pubblico, locale o nazionale.

Comma D) Recupero gare sospese o rinviate

Le Società interessate, possono trovare di comune accordo la data per lo svolgimento delle gare non disputate entro un periodo di tempo stabilito dal C.O. In mancanza di accordo tra le parti, il C.O. fisserà d'ufficio la data, l'ora e la località dell'incontro.

Comma E) Impraticabilità del campo

Il giudizio sulla impraticabilità del campo spetta al D.d.G. il quale, alla presenza dei due capitani ne decide la sospensione o il rinvio.

Le squadre (salvo quanto previsto dall'art. 10/b causa di forza maggiore) hanno il dovere di presentarsi in campo, presentare la lista della gara all'D.d.g. che procederà all'identificazione dei giocatori elencati, anche non in tenuta di gioco.

Le Società che non dovessero ottemperare a quanto sopra, incorreranno nelle sanzioni previste (vedi rinuncia). In caso di impraticabilità evidente il C.O. avviserà per tempo (entro le ore 17.00) i responsabili delle Società che, in questo caso, saranno sollevati dal doversi presentare sul campo di gioco.

Comma F) Interruzione gare

In caso di interruzione del gioco a causa di problematiche relative al centro sportivo (inagibilità terreno di gioco, dopo inizio regolamentare, spegnimento luci, ecc) l'incontro verrà recuperato in data da fissarsi, seguendo la seguente prassi:

- Gara interrotta entro il primo tempo: incontro da disputare dall'inizio, con il punteggio di 0-0
- Gara interrotta dopo l'inizio del secondo tempo (durante i tempi supplementari o durante i calci di rigore): incontro da disputare dal secondo tempo, omologando il risultato conseguito prima dell'interruzione.

In entrambi i casi, le ammonizioni e le espulsioni verranno considerate valide nel corso della gara di recupero.

ART. 5 TESSERAMENTO

Comma A) Giocatori

Le Società, per partecipare alla attività ufficiale, hanno l'obbligo di richiedere il tesseramento dei propri giocatori.

Il tesseramento ha validità per una stagione sportiva, a partire dal 1° Settembre di ogni anno, per terminare il 31 Agosto dell'anno successivo.

I tesseramenti effettuati in date precedenti il 1° Settembre sono considerati decaduti di efficacia e non possono essere prorogati.

- a) Ogni Società potrà tesserare un numero illimitato di giocatori entro il termine della regular season.
- b) I giocatori tesserati nel periodo a partire dal 23 giugno 2017 e fino al termine della Regular Season, non potranno essere impiegati nella seconda parte della manifestazione (Play Off), pena la perdita per 3-0 della gara nella quale risultino entrati in campo.
- c) Durante il Torneo non potranno essere trasferiti o scambiati giocatori.

Esclusioni

Non potranno essere tesserati giocatori che militino nelle seguenti categorie F.I.G.C.: dalla serie A alla categoria Promozione di Calcio a 11 e dalla serie A fino alla C1 di calcio a 5 compresa. Sarà consentita una wild card per far giocare un solo tesserato che militi nella categoria di Eccellenza o Promozione.

Non potranno partecipare alle attività di Sportland anche giocatori militanti nelle seguenti categorie: tutte le squadre di settore giovanile di squadre professionistiche (dalla Serie A alla serie D), squadre Juniores Regionali e Nazionali, squadre di Campionati giovanili nazionali di Calcio a 5 (Under 21).

Per "tesserati" si intende giocatori che siano effettivamente militanti nelle categorie elencate e che pertanto siano stati convocati e presenti in una distinta di gara ufficiale.

Un giocatore che risulti ancora tesserato per una Società Figc delle categorie vietate, senza effettivamente farne parte, dovrà presentare una lettera scritta da parte della società Figc (manleva), dichiarante che il giocatore per la stagione sportiva 2016/17 non farà parte della Società e non è mai stato convocato per nessuna gara per l'attuale stagione sportiva, nonostante risulti ancora tesserato. Fino al ricevimento di tale dichiarazione, il giocatore sarà sospeso e non potrà prendere parte ad attività di Sportland. Non potranno giocare anche i giocatori svincolati dopo il 30 Giugno 2017 per società FIGC vietate.

Un giocatore che durante la stagione risulti trasferito in categorie non vietate o svincolato da una squadra che milita nelle categorie sopraelencate, potrà essere regolarmente tesserato per l'attività Sportland solo dopo presentazione di documento che attesti l'avvenuto svincolo o trasferimento.

Un giocatore che viene tesserato nel corso dell'anno in una squadra FIGC militante nelle categorie vietate sopraelencate, sarà inibito dal partecipare all'attività Sportland dal momento in cui firmi il vincolo a tale Società Figc. Le decisioni in merito alle posizioni dei giocatori saranno prese ad esclusiva discrezione del Giudice Sportivo.

Il C.O., il Giudice Sportivo e l'ufficio tesseramento durante la stagione, effettueranno dei controlli sulle posizioni dei vari tesserati.

Anche le Società potranno inviare delle segnalazioni o reclami ufficiali sulla posizione irregolare dei tesserati. Le segnalazioni verranno prese in considerazione solo se verrà presentata una documentazione che attesti la prova dell'effettiva irregolarità.

Una volta iniziate le fasi finali (play-off) non sarà più possibile segnalare posizioni irregolari relative a partite del girone di qualificazione.

Durante la fase di play-off, le eventuali posizioni irregolari dei tesserati e relative squalifiche, non avranno carattere retroattivo per i turni precedenti.

Limitazione Impiego Giocatori

Comma B) Tesseramento Dirigenti - Tecnici - Collaboratori

Solo i Dirigenti e i Tecnici tesserati potranno partecipare all'attività della Società.

I Dirigenti ed i Tecnici, durante la stagione sportiva, non potranno far parte di altre Società all'interno dello stesso Campionato. Potranno andare in panchina, oltre ai giocatori di riserva, un massimo di n°3 Dirigenti/Tecnici tesserati, più eventuale Medico (munito di tessera che attesti la professione).

Comma C) Modalità per il tesseramento

Le Società dovranno compilare e recapitare presso l'ufficio Tesseramento Sportland la richiesta di tesseramento, completa in ogni sua voce.

L'ufficio tesseramento rilascerà, previa presentazione di fotografia, la tessera di riconoscimento Sportland (badge) numerata, valevole per quattro anni, che, presentata ai D.d.G., avrà pari valore di un documento di riconoscimento.

Le tessere badge senza numero di riferimento rilasciate nelle stagioni precedenti, dovranno essere sostituiti con il nuovo badge numerato.

Ogni squadra potrà tesserare un numero illimitato di giocatori entro e non oltre il 23 Giugno 2017.

ART. 6 IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE (compiti e responsabilità)

Il Dirigente accompagnatore rappresenta la Società nei confronti dell'Organizzazione, del Direttore di Gara, della Squadra avversaria e si preoccupa del contegno dei propri tesserati.

Il Dirigente dovrà essere regolarmente tesserato per la stagione in corso.

Non potranno accedere nel rettangolo di gioco Dirigenti/Tecnici non tesserati.

Il Dirigente dovrà presentare al D.d.g., entro 10 minuti dall'inizio della gara, la lista di gara (stampata dal web) in duplice copia, completa di tutti i dati richiesti unitamente ai badge e/o ai documenti di identità richiesti.

Il Dirigente accompagnatore della squadra ospitante (prima nominata) deve provvedere al ricevimento e alla sistemazione dei D.d.G. e della squadra avversaria.

In assenza del Dirigente accompagnatore, la carica viene ricoperta dal capitano della squadra, con tutti gli obblighi spettanti al Dirigente.

ART. 7a COPERTURA ASSICURATIVA

Le Società e i propri tesserati, all'atto della richiesta di tesseramento, contraggono una copertura assicurativa, le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dall'ufficio tesseramento all'atto dell'iscrizione. Le Società e i vari soggetti tesserati possono, qualora lo ritengano necessario, contrarre privatamente altre polizze assicurative, avvalendosi di istituti assicurativi convenzionati o di propria preferenza. Asi-Alleanza Sportiva Italiana è responsabile di fronte alle società affiliate e ai tesserati esclusivamente per quanto previsto dall'assicurazione contenuta nell'affiliazione e nella tessera.

ART. 7b CERTIFICATO MEDICO

E' fatto obbligo al Responsabile di ogni società di richiedere ai propri giocatori il certificato medico di idoneità per la pratica del gioco del calcio. L'originale del certificato medico o una copia con autocertificazione che ne attesti la rintracciabilità, andrà consegnato all'ufficio Tesseramento insieme alla modulistica prevista.

Il certificato d'idoneità, in corso di validità per la durata della competizione, dovrà essere consegnato **in originale** al momento della richiesta di tesseramento.

Non verranno accettati certificati medici inviati tramite E-mail o tramite Fax.

Verranno accettate in alternativa copie dell'originale, con autocertificazione in originale che ne attesti la rintracciabilità

ART. 8 RINUNCIA O RITIRO DAL TORNEO - ESCLUSIONE PER MOTIVI DISCIPLINARI

a) La Società che rinuncia alla disputa di una gara subisce la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, oltre l'ammenda prevista (vedi sanzioni pecuniarie) ed a discrezione del Giudice Sportivo della penalizzazione di un punto in classifica (salvo quanto previsto dall'art. 22 par. F/1).

La Società che si ritiri a gara iniziata (non per cause di forza maggiore), oltre alle sanzioni previste nel par. precedente, verrà sanzionata con una inibizione al Dirigente Accompagnatore o al facente funzione (vedi tabella Sanzioni), oltre alla penalizzazione di due punti in classifica (salvo quanto previsto dall'art. 22 par. F/3).

La Società che rinuncia 2 volte, potrebbe venire esclusa dal proseguo della manifestazione, tale decisione è a discrezione del G.S. e del C.O.

Tutti gli incontri precedentemente disputati, saranno considerati nulli agli effetti della classifica comminando la sconfitta 3-0 a tavolino per le gare disputate.

b) In caso di gravi incidenti attribuiti a tesserati o sostenitori di una Società, il Comitato Organizzatore potrà decretare, a suo insindacabile giudizio, l'estromissione della Società dalla

competizione, oltre a eventuali sanzioni comminate dalla Disciplinare, senza dover alcun rimborso della quota d'iscrizione.

Per tutte le gare precedentemente disputate, vale quanto previsto nel comma (a) e il C.O. si riserva di richiedere ai responsabili della Società risarcimento dei danni procurati (materiali o di immagine da quantificare).

ART. 9 MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO

a) La mancata presentazione in campo entro il tempo concesso di ritardo, comporterà a discrezione del D.d.G. la perdita della gara. Il D.d.g. dell'incontro, segnalerà nel suo referto il successivo arrivo della squadra, così da evitare che la stessa venga considerata rinunciataria.

b) Causa di Forza Maggiore

Le squadre che non si presentino in campo nei tempi previsti per causa di forza maggiore, comprovata e documentata, non subiranno la punizione sportiva della gara, che sarà rimessa in calendario e disputata come previsto (vedi recupero gare).

L'eventuale inconveniente, dovrà essere comunicato e dimostrato al C.O. entro le 24 ore successive alla gara.

ART. 10 TEMPO DI ATTESA SQUADRA (10 MINUTI)

Le squadre ritardatarie che, comunque, entrino in campo entro i 10 minuti di attesa previsti dal regolamento, avendo precedentemente espletato le formalità di rito (presentazione liste e controllo documenti da parte del D.d.g.) saranno ammesse alla disputa della gara.

Il tempo di attesa delle Società sarà sempre a discrezione del D.d.G. o del C.O., che in casi eccezionali potranno allungare tale attesa.

ART. 11 NUMERO MINIMO GIOCATORI DA SCHIERARE IN CAMPO

La gara viene considerata regolare se in campo vengono schierati un minimo di n°5 giocatori.

La gara viene sospesa quando la squadra rimane in campo con meno di 5 giocatori.

ART. 12 LISTA DI GARA E DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL'D.D.G.

E' fatto obbligo a tutte le Società, tramite il Dirigente Accompagnatore o facente funzione, presentare al D.d.G., la distinta completa in ogni sua parte (duplice copia).

E' obbligatorio presentare la lista di gara stampata dal data base (Internet), almeno 10 minuti prima dell'orario previsto per l'incontro.

La distinta dovrà contenere i seguenti dati:

- TABELLINO GARA (data svolgimento, colori Sociali, squadra avversaria)
- COGNOME e NOME dei giocatori e NUMERO BADGE SPORTLAND
- Oppure NUMERO DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE RILASCIATO DALL'AUTORITA'
- Indicazione NUMERO DI MAGLIA DEI GIOCATORI
- Indicazione nominativo Capitano della squadra e del Vice-capitano
- Indicazione nominativo, e documenti di identificazione Dirigente accompagnatore (se presente)
- Tecnico ed eventuale collaboratore.

Solo i presenti in lista, hanno il diritto di entrare nel recinto di gioco.

I Giocatori squalificati e i Dirigenti/Tecnici inibiti, devono essere depennati dalla lista da presentare all'D.d.g., per non incorrere in sanzioni disciplinari da parte del Giudice Sportivo, come previsto dal R.O. per posizioni irregolari.

ART. 13 IL DIRETTORE DI GARA

a) Le gare sono dirette da Arbitri (D.d.G.) designati dal Gruppo Arbitri Milano ASD.

Le decisioni prese non sono impugnabili. I D.d.G. hanno il dovere di redigere il rapporto di gara completo in tutte le sue parti e, su richiesta del Giudice Sportivo o della Disciplinare, in caso di fatti o circostanze di dubbia interpretazione da parte della giustizia sportiva, avvenute prima, durante o dopo la gara, avranno il compito di redigere un supplemento di Rapporto di gara.

Inoltre rispondono del loro operato tecnico o comportamentale esclusivamente alla Commissione Arbitri che agisce in piena autonomia.

b) **Il tempo di attesa del D.d.g. da parte delle squadre è fissato in 30 minuti dall'orario ufficiale della gara.** Trascorso tale periodo, le due Società potranno affidare la direzione della gara ad un D.d.G. presente sul campo o in subordine a persona scelta di comune accordo. In questo caso i due Dirigenti Accompagnatori dovranno sottoscrivere una dichiarazione di reciproco consenso su apposita modulistica "nulla osta".

La Società ospitante (prima nominata) provvederà per tempo o comunque nelle 24 ore successive alla gara, a far pervenire al C.O. il nulla osta.

I D.d.g. dovranno inoltre, consegnare le liste di gara, presenziare al controllo degli elenchi e dei documenti, controfirmando per "presa visione" la lista della squadra avversaria.

In caso di mancato accordo sulla designazione di un D.d.g. "non ufficiale", la gara sarà rinviata.

c) Pronto arbitri

Nel caso di mancato arrivo dell' D.d.g., le Società ospitante è tenuta a contattare tempestivamente (almeno 10' prima dell'inizio della gara) il Pronto Arbitri, che si attiverà per rintracciare e inviare nel limite delle disponibilità (entro un max di 30'), un D.d.g. di riserva (Pronto Arbitri tel. 333/59.50.138)

ART. 14 RICONOSCIMENTO GIOCATORI E/O DIRIGENTI

Il D.d.G., prima dell'incontro, è tenuto al riconoscimento dei giocatori, dei Dirigenti e/o Tecnici e collaboratori che sono elencati nelle apposite liste: tale riconoscimento avviene negli spogliatoi o nei pressi del campo di gioco.

Il riconoscimento avviene tramite il controllo dei documenti, contemporaneamente alla lettura della lista completa dei dati richiesti. E' obbligatorio consegnare una copia della propria distinta agli avversari. In assenza di badge identificativo e/o documenti rilasciati dall'autorità (carta d'identità/patente/passaporto o altro documento rilasciato dalle Autorità competenti, munito di foto riconoscibile), il D.d.G., solo per conoscenza diretta e certa del Giocatore e/o Dirigente, potrà accettare l'ingresso in campo di tale tesserato. In casi eccezionali in presenza di un Responsabile Sportland presente al campo, il riconoscimento potrà essere fatto anche attraverso la conoscenza personale del giocatore.

ART. 15 VISIONE DEI DOCUMENTI UFFICIALI DI RICONOSCIMENTO

Il Dirigente Accompagnatore o facente funzione potrà richiedere in visione al D.d.G.. i tesserini e/o i documenti di riconoscimento dei giocatori o dirigenti in distinta della squadra avversaria, prima, durante l' intervallo o subito dopo il termine della gara.

ART. 16 DISCIPLINA PRIMA DURANTE E DOPO LA GARA

Le Società partecipanti sono responsabili del comportamento dei propri tesserati e, per responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori.

Eventuali danni provocati dai propri tesserati e/o sostenitori alle strutture dei centri sportivi (campo, docce, spogliatoi, recinzioni, gradinate, automobile del Direttore di Gara etc.), qualora non vengano individuati i colpevoli, dovranno essere risarciti direttamente dalle Società nella persona del Responsabile e/o del Dirigente responsabile,.

Ogni Società ha l'obbligo di provvedere all'assistenza del Direttore di Gara e dei suoi Assistenti.

ART. 17 OSSERVATORI (COMMISSARI) DI CAMPO

Il C.O. ed il Settore Arbitrale potranno inviare propri incaricati, in veste di Osservatori, con il compito di controllare la regolarità della gara. Gli Osservatori dovranno redigere apposito rapporto, in particolare sull'andamento dell'incontro, dei tesserati in campo e dei sostenitori, se necessario, potranno assistere e tutelare il D.d.G. e potranno invitare i Dirigenti delle Società a prendere provvedimenti volti al mantenimento dell'ordine pubblico.

Inoltre potranno segnalare fatti o azioni comportamentali da parte di tesserati, sfuggiti (o non valutati) all'attenzione dell'D.d.g..

ART. 18 ORGANI DI DISCIPLINA SPORTIVA - GRADI DI GIUDIZIO

- 1) GIUDICE SPORTIVO DI 1° GRADO
- 2) COMMISSIONE DISCIPLINARE DI 2° GRADO

1) GIUDICE SPORTIVO (1° grado di giudizio)

Giudica sulla regolarità dello svolgimento delle gare con esclusione di decisioni tecnico/regolamentari di competenza del Direttore di Gara.

Agisce in conformità quanto prevedono i regolamenti, le normative e il codice delle penalità.

Il procedimento in ordine alle infrazioni commesse ed alle sanzioni punitive, si svolge sulla base dei documenti ufficiali: (rapporto dell'D.d.g., degli Assistenti dell'D.d.g., dell' eventuale Osservatore di campo, e se necessari, supplementi di rapporto, su richiesta specifica).

Tali documenti, quali che siano le rispettive attribuzioni tecniche e disciplinari durante la gara, formano prova certa circa lo svolgimento delle gare ed il comportamento dei tesserati e dei sostenitori.

2) COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° grado di giudizio - solo per la Regular Season)

Composta da: Responsabile Settore Calcio, un Rappresentante del Gruppo Arbitri ASD, Responsabile Commissari di Campo.

Giudica sui ricorsi presentati avverso le decisioni del Giudice Sportivo di 1° grado, sulle sanzioni relative a fatti od esposti segnalati o presentati dalle Società, nei casi di illecito sportivo, violazione dei regolamenti vigenti.

Il procedimento é instaurato su reclamo esposto della Società (o tesserati in proprio) e deve essere spedito/recapitato entro TRE GIORNI successivi alla data di pubblicazione del provvedimento disciplinare contestato.

A) SOSPENSIONE CAUTELARE

Gli Organi di Disciplina Sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare.

B) RIABILITAZIONE

I tesserati nei cui confronti siano stati deliberati provvedimenti disciplinari da parte degli organi di Giustizia sportiva, potranno essere riabilitati dal Presidente di SPORTLAND ASD, che potrà avvalersi di competenti e qualificati pareri a seguito di loro istanza, quando ricorrano particolari condizioni di ordine morale, sociale o sportivo (dopo aver scontato un terzo della pena).

C) SOSPENSIONE DELLE PENE

Il Presidente della Sportland S.S.D. a seguito richiesta di revisione di sentenza passata in giudicato da parte di un tesserato, quando ricorrono particolari condizioni:

a) mancato appello agli organi di giustizia sportiva da parte dell'avente diritto per cause documentate che ne hanno impedito il ricorso nei tempi previsti.

b) condizioni di particolare valenza morale o sociale dell'interessato che attenua le colpe ascritte. Sentito competenti e qualificati consulenti di sua nomina chiamati ad esprimere parere nel merito può decidere di:

1) rigettare la richiesta ove non esistano elementi probanti

2) sospendere la punizione.

Possono fruire della sospensione delle pene inflitte quei tesserati che, a seguito di iniziative sociali e/o di volontariato promosse dalla Sportland S.S.D., vengano inseriti nelle stesse con incarichi di responsabilità, con obbligo di comportamento corretto e consono all'incarico a loro affidato (dopo aver scontato almeno un terzo della pena). Eventuale reiterazione dei fatti addebitati in precedenza comportano l'annullamento della decisione salvo maggiori punizioni a carico del tesserato.

D) FACOLTA' DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA SPORTIVA

Verificandosi, nel corso della gara, fatti non contemplati dal Regolamento e comunque non riguardanti il regolamento tecnico, di esclusiva competenza del Direttore di gara, spetta agli Organi di Disciplina Sportiva di stabilire se e in quale misura abbiano avuto influenza sulla regolarità della gara stessa. Spetta a loro omologare il risultato acquisito sul campo oppure adottare decisioni diverse quali: l'annullamento della gara, la punizione sportiva di una o entrambe le squadre, la ripetizione della gara stessa.

E) INASPRIMENTO SANZIONI - RECIDIVA

Le Società o i tesserati che, dopo essere stati puniti per una qualsiasi violazione prevista dal Regolamento vigente e/o dalle Normative, commetta ulteriore violazione della medesima gravità

e nella medesima stagione sportiva in corso, saranno sottoposte ad aggravamento della sanzione.

Solo su fatti gravi specifici spetta all'Organo Disciplinare fissare i limiti dell'aggravamento delle sanzioni tenuto conto dei precedenti disciplinari.

Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara per motivi disciplinari, viene applicata la penalizzazione in punti in classifica (da quantificare).

F) ACCERTAMENTI

Il C.O. e l'Ufficio Tesseramenti, hanno la facoltà di accertare d'ufficio la posizione dei tesserati. Eventuali posizioni di doppio tesseramento, trasferimento non consentito, mancato tesseramento, falsificazioni, manomissione tessere, saranno denunciate alla Commissione Disciplinare per il Deferimento delle Società sottoposte a controllo. (Vedi provvedimenti disciplinari)

ART. 19 SANZIONI A GIOCATORI

1) Recidiva: Durante la Regular Season, i giocatori che raggiungono la terza ammonizione incorreranno nella squalifica per una gara, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del C.U. Al termine della Regular Season le ammonizioni accumulate saranno azzerate.

Si da per inteso che un giocatore, che riceva la terza ammonizione durante l'ultimo incontro valido per la Regular Season, dovrà in ogni caso scontare un turno di squalifica nel corso della prima gara di Play Off.

2) Espulsioni dal campo: I giocatori espulsi, subiscono una squalifica di una o più giornate da scontarsi in gare ufficiali di campionato.

I giocatori espulsi, nel corso del primo tempo, per condotta non violenta o lesiva nei confronti del D.d.G., potranno non subire squalifiche per il turno successivo, a discrezione del Giudice Sportivo, fermo restando che tale decisione deve essere riscontrata sul Comunicato Ufficiale.

Le casistiche che vengono prese in considerazione sono le seguenti:

- Espulsione per bestemmia
- Espulsione diretta per fallo di mano che impedisca una segnatura di una rete

In seguito ad espulsione per bestemmia o per protesta (non offesa) nei confronti del D.d.G., la squadra che ha subito l'espulsione rimarrà in inferiorità numerica per 5 minuti. Al termine dei 5 minuti, la squadra potrà inserire in campo un giocatore diverso da quello che ha ricevuto la sanzione disciplinare.

3) Squalifiche per fatti accaduti dopo gara: le squalifiche comminate dal G.S. per fatti accaduti dopo gara, dovranno essere scontate a partire dalla data di pubblicazione della delibera comparsa sul Comunicato Ufficiale.

Esecuzione delle sanzioni:

- Le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con delibera definitiva degli Organi disciplinari. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva.
- Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prender parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non è ritenuta scontata ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. Nel caso in cui la squadra avversaria non si presenti alla gara, per il giocatore squalificato della squadra presente, si considera la squalifica come scontata.

4) Squalifiche di uno o più giocatori per gravi episodi di violenza o per rissa:

- Nel caso il GS, la Commissione Disciplinare o il CO accertino la responsabilità soggettiva da parte di un tesserato che si sia reso colpevole di rissa o di episodi di inaudita violenza, ne decreteranno immediatamente l'estromissione da qualsiasi competizione organizzata da Sportland.

- Nel caso i responsabili di tali atti siano due o più tesserati della medesima società, l'estromissione da tutte le competizioni sarà comminata all'intera squadra.

5) Squalifiche a tempo:

Durante tutto il periodo della squalifica, i giocatori, allenatori e dirigenti non possono partecipare ad alcuna attività Sportland, né assumere incarichi diversi dalla posizione di giocatore.

ART. 20 SANZIONI A SOCIETA'-DIRIGENTI-GIOCATORI

SANZIONI A DIRIGENTI -TECNICI-COLLABORATORI

- AMMONIZIONE CON DIFFIDA
- INIBIZIONE A TEMPO A SEGUITO DI ALLONTANAMENTO DAL CAMPO O PER FATTI ACCADUTI AL TERMINE DELLA GARA
- INIBIZIONE A TEMPO PER FATTI ACCADUTI DURANTE LA GARA

SANZIONI A SOCIETA'

- AMMONIZIONE
- AMMONIZIONE CON DIFFIDA
- AMMENDE
- PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA (vedi casistica)
- RADIAZIONE

SANZIONI A GIOCATORI

a) Giocatori non tesserati dalla Società e schierati in campo in gare Ufficiali:

- Perdita della gara per 0/3 o peggior risultato sul campo; (si intende "peggior risultato sul campo" un risultato che implichi una sconfitta con più di 3 gol di scarto, oppure con 3 gol di scarto ma con un maggior numero di reti subite);
- Inibizione al Dirigente o facente funzione;
- Ammenda alla Società.

b) Giocatori con doppio tesseramento o tesseramento con Società della F.I.G.C. non ammesse dal presente regolamento:

- Perdita della gara per 0/3 o peggior risultato sul campo; (si intende "peggior risultato sul campo" un risultato che implichi una sconfitta con più di 3 gol di scarto, oppure con 3 gol di scarto ma con un maggior numero di reti subite) e possibilità di penalizzazione di un ulteriore punto in classifica;
- Annullamento del tesseramento giocatore;
- Inibizione del Dirigente o facente funzione.

c) Giocatori squalificati e impiegati in gare ufficiali:

- Perdita della gara per 0/3 o peggior risultato sul campo; (si intende "peggior risultato sul campo" un risultato che implichi una sconfitta con più di 3 gol di scarto, oppure con 3 gol di scarto ma con un maggior numero di reti subite);
- Inibizione al Dirigente o facente funzione;
- Squalifica al giocatore per una ulteriore gara e, su decisione del C.O., per una gara aggiuntiva, causa recidiva;
- Ammenda alla Società.

d) Dirigenti - Tecnici-Collaboratori- inibiti e presenti in gare ufficiali (giocatori squalificati impiegati come dirigenti):

- Inibizione/squalifica con recidiva;
- Ammenda alla Società.

e) Dirigenti -tecnici -collaboratori inibiti e partecipanti alle gara ufficiali come calciatori. (vedi paragrafo C)

f) Per tutti i casi in cui partecipi a una gara un giocatore che non ha diritto di partecipazione, la società verrà punita con la sconfitta 3-0 a tavolino

g) Penalizzazioni

Vengono comminati punti di penalizzazione in classifica nei seguenti casi: (a discrezione del Giudice Sportivo).

- 1) Rinuncia a gare ufficiali senza preventiva comunicazione al C.O. (1 punto)
- 2) Giocatori tesserati per categorie F.I.G.C. (1 punto)
- 3) Rinuncia a partecipare alla gara per motivi non ammissibili (1 punto)
- 4) Rinuncia e ritiro dal campo durante una gara, per proteste o altri motivi non ammissibili escluso cause di forza maggiore (per es. gravi incidenti fisici occorsi a giocatori) (2 punti)
- 5) Atti di violenza tra tesserati e/o sostenitori che provocano risse che rendono ingovernabile la disputa della gara e che procurano danni a persone, o strutture del centro sportivo (punti da quantificare)

ART. 21 INSTAURAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

a) Organi di prima istanza (Giudice Unico)

I procedimenti disciplinari sono instaurati:

- D'UFFICIO

Sulla base dei documenti ufficiali riconosciuti che sono: rapporto dell'D.d.g., osservatore arbitrale (Commissario di Campo) oltre che su segnalazione dell'Ufficio Tesseramenti per irregolarità di tesseramento.

- SU RECLAMO DELLA SOCIETA'

Con le modalità successive previste per quanto concerne:

- la regolarità di svolgimento delle gare;
- la posizione irregolare dei giocatori che hanno partecipato alle gare;
- la regolarità dei tesseramenti.

b) Organi di seconda istanza (Commissione Disciplinare)

- SU RECLAMO DI PARTE

Avverso la decisione adottate dall'organo di prima istanza, con le modalità precisate.

ART. 22 NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

Sono legittimati a proporre reclamo in base alla normativa stabilita dal presente regolamento le società ed i tesserati aventi interessi diretti. Qualora vi siano reclami in ordine allo svolgimento delle gare, hanno interesse diretto soltanto le società ed i tesserati partecipanti alla gara. Nei soli casi di illecito sportivo sono legittimati a presentare reclamo anche eventuali terzi che ne abbiano interesse di classifica. I reclami, nei vari gradi di giudizio, devono essere presentati secondo le specifiche modalità indicate.

INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI

- 1) Reclami sull'operato e sulle competenze tecniche dell' D.d.g.;
- 2) " per squalifiche a giocatori fino a 2 giornate;
- 3) " per inibizione a Dirigenti fino a 15 gg;
- 4) " ammende fino a € 30,00 .

RIGETTO DEI RICORSI

- tassa reclamo non versata
- mancato invio preannuncio reclamo mezzo telegramma, fax o e-mail.
- mancato invio copia alla Società controparte a mezzo raccomandata.
- mancata presentazione nei tempi stabiliti.

a) Reclamo presso il Giudice Sportivo (1° Grado di giudizio)

I reclami presentati in 1^ Istanza devono essere preannunciati con telegramma, fax o e-mail da inviare entro le 24 ore successive alla gara a cui ci si riferisce.

Entro tre giorni dalla gara stessa, la reclamante dovrà far pervenire, tramite raccomandata o plico consegnato c/o ufficio Sportland S.S.D. a r.l., i motivi dettagliati del reclamo, che dovranno essere inviati in copia tramite raccomandata alla Società direttamente interessata al giudizio (gli indirizzi delle società potranno essere richiesti presso la segreteria Sportland).

La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata assieme alla relativa tassa reclamo e al plico consegnato all'organo disciplinare. La controparte può, in un tempo massimo di tre giorni dalla data di ricevimento della copia del reclamo, inviare proprie contro deduzioni alla commissione giudicante.

Al termine delle fasi a gironi, i reclami dovranno essere consegnati a mano presso la sede della Sportland S.S.D. entro le ore 18.00 del giorno successivo alla gara.

b) Reclamo presso la Commissione Disciplinare (2° GRADO di giudizio)

I reclami presentati in 2^ Istanza devono essere preannunciati con telegramma, fax o e-mail da inviare entro le 24 ore susseguenti alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

I reclami presentati in II^ Istanza devono essere inviati per raccomandata o consegnati a mano presso l'ufficio Sportland, entro il termine di tre giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato ufficiale riportante la decisione cui ci si appella. Se tale decisione riguarda terze parti, questi dovranno ricevere copia del reclamo per raccomandata.

La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata insieme alla tassa reclamo, e al plico inviato alla Commissione Disciplinare. Dietro esplicita richiesta, la reclamante ha diritto di essere ascoltata in sede di giudizio e può prendere visione degli atti ufficiali relativi al caso in discussione. Stessi diritti spettano alla controparte che può, entro tre giorni dal ricevimento della copia reclamo, inviare proprie comunicazioni.

Riguardo le decisioni della Commissione Disciplinare non sarà possibile fare ricorso.

Dopo il termine della Regular Season, non sarà consentito ricorrere agli altri organi di Disciplina, pertanto nei play off, l'unico grado di giudizio sarà quello del Giudice Sportivo.

ART. 23 TASSE RECLAMO (*)

Tutti i reclami presentati nella forma prevista dal regolamento dovranno essere accompagnati dalla relativa tassa come sotto indicato:

- RECLAMO AL GIUDICE DI 1° GRADO € 50,00
- RECLAMO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DI 2° GRADO DI GIUDIZIO € 100.00

(*) Il mancato versamento della tassa reclamo costituirà motivo di rigetto del reclamo stesso.

ART. 24 SANZIONI PECUNIARIE

Mancata presentazione al campo di gioco:

- Avvisando il Comitato Organizzativo entro le ore 18.30 dello stesso giorno
Ammenda € 20,00 + € 100 per contributo campo
- Senza alcun avviso oppure dopo la chiusura dell'ufficio Sportland (ore 18.30)
Ammenda € 50,00 + costo totale del campo

AMMENZE A SOCIETA' (OLTRE LE SANZIONI DISCIPLINARI)

Lista incompleta documenti di identificazione giocatori	nr	€ 1,00
Lista non regolamentare (non stampata dal web)		€ 5,00
RITARDATA CONSEGNA LISTA		€ 5,00
RITARDATA PRESENZA IN CAMPO		€ 10,00
DIVISA INCOMPLETA	nr	€ 5,00
MANCANZA NUMERO DI MAGLIA	nr	€ 1,00
DIVISE NON REGOLAMENTARI	nr	€ 5,00

MANCANZA PETTORINE PER RISCALDAMENTO GIOCATORI		€ 5,00
MANCANZA PALLONI DI GARA		€ 10,00
CONTRIBUTO SPESE CAMPO PER MANCATA PRESENTAZIONE		€ 100,00
V.D. RINUNCIA 1 - data comunicazione		€ 20,00+contr. campo
V.D. RINUNCIA 1 - non data comunicazione		€ 50,00+quota campo
V.D. RINUNCIA 2 - presentazione fuori tempo massimo		€ 20,00+quota campo
V.D. RINUNCIA 3 - numero insufficiente giocatori		€ 0,00
V.D. RIFIUTO - rifiuto di giocare		€ 50,00+quota campo
V.D. RITIRO SQUADRA - per protesta		€ 50,00
V.D. RITIRO SQUADRA - per incidenti		€ 100,00
V.D. DELIBERA 1 - doppio tesseramento giocatore		€ 30,00
V.D. DELIBERA 2 - non tesseramento giocatore		€ 30,00
V.D. DELIBERA 3 - giocatore squalificato		€ 30,00
V.D. DELIBERA 4 - giocatore F.I.G.C.		€ 50,00

ART. 25 COLORI SOCIALI

Le Società all'atto dell'iscrizione, sono obbligate a dare comunicazione dei propri colori sociali. Qualora nelle gare le squadre ospitanti o prime nominate dovessero presentarsi con colori uguali o confondibili con quelli della squadra avversaria, (decisione a discrezione del D.d.G.) dovranno sostituire le proprie con altre di riserva di altro colore e comunque non confondibile (in mancanza della seconda divisa, sarà consentito l'utilizzo di pettorine).

Le Società ospiti dovranno comunque presentarsi sempre con le maglie con il colore dichiarato. Si invitano comunque i Dirigenti ad accordarsi per tempo circa i colori delle maglie.

ART. 26 PALLONI DI GARA

Ogni Società dovrà presentare al D.d.G. almeno due palloni regolamentari.

La Società ospitante dovrà mettere a disposizione un numero sufficiente di palloni, a seconda dell'ubicazione dell'impianto sportivo.

Per buona norma, la scelta del pallone di gara viene decisa dai due capitani. In assenza di accordo, la decisione definitiva spetta all'D.d.g. dell'incontro.

ART. 27 PARASTINCHI

L'utilizzo dei parastinchi NON è obbligatorio, **MA VIVAMENTE CONSIGLIATO** e comunque non sarà consentito ad alcun giocatore di giocare con i calzettoni abbassati.

ART. 28 NUMERAZIONE MAGLIE

Per dovere di identificazione delle due squadre da parte del D.d.G., queste si devono presentare in campo con la numerazione sulle maglie. La numerazione dovrà essere dal n° 1 al n° 99.

E' consentito, in caso di necessità, l'uso di pettorine che comunque dovranno essere indossate sopra le maglie numerate. Ogni mancanza, verrà sanzionata con ammenda a carico delle Società inadempienti.

ART. 29 PETTORINE PER RISCALDAMENTO GIOCATORI IN PANCHINA

I giocatori in panchina che effettuano il riscaldamento a bordo campo, dovranno indossare delle pettorine o indumenti diversi dai colori dei giocatori in campo.

ART. 30 SCARPE DA GIOCO

Nei campi in erba sintetica è vietato l'uso di scarpe da calcio con 6 tacchetti di metallo o plastica-metallo.

ART. 31 COMUNICATO UFFICIALE - OBBLIGO DI CONSULTAZIONE

Il Comunicato Ufficiale è l'unico documento riconosciuto per trasmettere alla Società tutte le notizie riguardanti l'attività in svolgimento e viene pubblicato ogni Lunedì entro le ore 15.00. Si dà per letto una volta esposto in bacheca e inviato al servizio di informazione collegato. In caso

di giornata festiva, viene pubblicato nella giornata successiva. Eventuali comunicazioni da parte del C.O. dopo l'uscita del Comunicato Ufficiale dovranno essere ufficializzate e pubblicate sul C.U. successivo.

ART. 32 DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE NORME DI PARTECIPAZIONE

L'iscrizione e partecipazione alla Coppa Primavera sottintende la conoscenza e accettazione del presente Regolamento e delle Norme di Partecipazione inserite ed in nessun caso può essere impugnato.

ART. 33 LEGGE SULLA PRIVACY

Consenso ai sensi della Legge 675 del 31 Dicembre 1996: tutele delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dati.

Le Società, con l'iscrizione e il tesseramento dei propri giocatori e Dirigenti, disposta dalla citata legge, consentono anche, a nome e per conto dei propri tesserati, che i dati vengano utilizzati ai fini informativi e assicurativi previsti. Rimane fermo che il consenso é condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente Normativa.

ART. 34 PREMIO DISCIPLINA (Fair Play)

Secondo i principi su cui si fonda l'attività Sportland (lealtà, solidarietà e rifiuto di qualsiasi forma di violenza), il premio Fair Play assume un valore paragonabile alla vittoria del campionato, pertanto, per decretare la Coppa Fair Play, ad ogni squadra sarà assegnato un punteggio secondo i criteri esposti qui di seguito:

V.D. RINUNCIA 1 - data comunicazione		5
V.D. RINUNCIA 1 - non data comunicazione		10
V.D. RINUNCIA 2 - presentazione fuori tempo massimo		5
V.D. RINUNCIA 3 - numero insufficiente giocatori		5
V.D. RIFIUTO - rifiuto di giocare		15
V.D. RITIRO SQUADRA - per protesta		15
V.D. RITIRO SQUADRA - per incidenti		50
V.D. DELIBERA 1 - doppio tesseramento giocatore		15
V.D. DELIBERA 2 - non tesseramento giocatore		15
V.D. DELIBERA 3 - giocatore squalificato		10
V.D. DELIBERA 4 - giocatore F.I.G.C.		10
Penalizzazione punti Classifica	nr	5
Ammonizione		1
Ammonizioni Dirigenti		5
Ammonizione con diffida a Società		10
Squalifica giocatori	nr	3
Squalifica giocatori a tempo	nr	15
Inibizione Dirigenti	nr	10
Proposte radiazione		70
Estromissione Società		100

Le Società che al termine della regular season raggiungeranno il punteggio di

60 PUNTI non avranno diritto a partecipare ai play off: tale decisione verrà presa a discrezione del C.O.

Le Società che durante il turno di Play-off supereranno i 12 PUNTI FAIR PLAY per ogni singola gara, potrà essere esclusa dal prosieguo della Competizione.

ART. 35 INGRESSO IN CAMPO

All'ingresso in campo i D.d.G. inviteranno le due formazioni a scambiarsi il saluto con stretta di mano a centrocampo, per evidenziare sempre più la sportività tra tutti i giocatori.

ART. 36 NORME NON CONTEMPLATE

Per tutte le norme non contemplate in queste pagine, si fa riferimento al regolamento si fa riferimento, alle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne FIGC).